

Bruxelles, 14 ottobre 2025
(OR. en)

14005/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0321 (NLE)**

**ENER 527
ENV 1016
RELEX 1294
COWEB 118
COEST 749**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 636 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 636 final.

All.: COM(2025) 636 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2025
COM(2025) 636 final

2025/0321 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di decisione del Consiglio riguarda la proposta che deve essere presentata a nome dell'Unione e approvata dal voto dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento alla prevista modifica del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione.

L'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente oggetto della presente proposta è il seguente: direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹, direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche², direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³, direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento⁴, direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque⁵ e direttiva 2009/90/CE della Commissione che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque⁶.

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere presentata in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per sua adozione durante la riunione del 18 dicembre 2025 a Vienna (Austria). Prima della riunione, il 17 dicembre 2025, il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia si riunirà, sempre a Vienna, per discutere e approvare i punti che il Consiglio ministeriale dovrà adottare

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

⁴ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj>).

⁵ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj>).

⁶ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj>).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Il trattato della Comunità dell'energia⁷ (di seguito il "trattato") è inteso a creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'attuazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato⁸. Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

Uno degli obiettivi del trattato è "migliorare la situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore, promuovere il ricorso alle energie rinnovabili e fissare le condizioni per gli scambi di energia nello spazio normativo unico" (articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del trattato).

L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II. L'articolo 16 elenca gli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente ai fini del trattato.

L'articolo 25 dispone che la Comunità dell'energia possa adottare misure volte ad apportare modifiche all'*acquis* dell'Unione europea descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'UE. L'articolo 79 prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 81 e 82 tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto. L'articolo 100 prevede, tra l'altro, che le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII siano adottate all'unanimità dei membri del trattato.

2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale, adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle dieci parti e dispone di un voto, se del caso, in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un organo sussidiario del Consiglio ministeriale tra i cui compiti, a norma dell'articolo 53, lettera a), del trattato, vi è quello di preparare il lavoro del Consiglio ministeriale, compresi l'ordine del giorno e gli atti che deve adottare. È composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. L'UE dispone di un voto. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Gruppo permanente ad alto livello può validamente deliberare solo se sono rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

⁷ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

⁸ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

2.3. L'atto previsto del Consiglio ministeriale

La finalità della decisione proposta a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è proporre, a nome dell'Unione, al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, onde aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione, come pure votare sulla presente proposta a nome dell'Unione.

La presente proposta di decisione riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento al seguente atto previsto del Consiglio ministeriale, volto ad aggiornare e ampliare l'ambito di applicazione del trattato della Comunità dell'energia in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione: "Decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che modifica il trattato della Comunità dell'energia aggiungendo al suo quadro giuridico la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque unitamente alle direttive da essa derivate: direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e direttiva 2009/90/CE della Commissione che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'integrazione della nuova legislazione ambientale nel trattato della Comunità dell'energia permetterà all'Unione europea di estendere parte delle sue politiche ambientali alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Ciò apporterà benefici all'economia, all'ambiente e alle società delle parti contraenti. Tale integrazione agevolerà inoltre la preparazione delle parti contraenti ai negoziati di adesione su questioni relative al capitolo 27 "Ambiente e cambiamenti climatici" dell'*acquis* dell'Unione europea.

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede misure tese a mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Queste misure possono includere il mantenimento e/o il ripristino di habitat per preservare tali popolazioni di uccelli.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede un approccio strutturato di valutazione e attenuazione degli effetti ambientali, teso a che i progetti di energia rinnovabile siano concepiti in linea con gli obiettivi in materia di biodiversità.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio

2009, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque prevedono valutazioni globali del potenziale impatto sugli ecosistemi idrici e contribuiscono a individuare e a mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità e sugli habitat acquatici.

Integrando la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli e la direttiva quadro sulle acque, come pure le direttive da essa derivate, le parti del trattato della Comunità dell'energia possono assicurare che i progetti di energia rinnovabile, compresa l'energia idroelettrica, siano concepiti e attuati in modo da salvaguardare sia le risorse idriche che la biodiversità. Queste direttive aggiuntive sono inoltre strettamente interconnesse con la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e la direttiva sulla valutazione ambientale strategica, che fanno già parte dell'*acquis* dell'Unione in materia di ambiente recepito nel trattato della Comunità dell'energia, in modo da assicurare un approccio globale alle valutazioni ambientali. L'inclusione delle direttive aggiuntive contribuirà anche ad attuare la direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva sulle energie rinnovabili III o direttiva Rinnovabili riveduta), in particolare considerando lo sviluppo di potenziali zone di accelerazione.

L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza degli articoli 25 e 79 e dell'articolo 100, punto i), del trattato della Comunità dell'energia entro i termini stabiliti negli allegati della decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia. Le modifiche proposte sarebbero strettamente collegate all'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente di cui all'articolo 16 del trattato della Comunità dell'energia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"⁹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del trattato.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

⁹

posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

4.2.3. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato della Comunità dell'energia (di seguito il "trattato") è stato firmato ad Atene nell'ottobre 2005 ed è entrato in vigore nel luglio 2006. La Comunità dell'energia è attualmente costituita dall'Unione (rappresentata dalla Commissione) e da nove paesi vicini¹⁰.
- (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato.
- (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente contemplato dal trattato.
- (4) Gli articoli 24 e 25 del trattato prevedono misure relative all'adattamento e all'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente.
- (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 81 e 82 del trattato tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.
- (6) L'articolo 100 prevede, tra l'altro, che le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII siano adottate all'unanimità dei membri del trattato.
- (7) Ad oggi l'articolo 16 del trattato non include la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹¹, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e

¹⁰ Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo*, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina.

¹¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹², la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹³, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento¹⁴, la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque¹⁵ e la direttiva 2009/90/CE della Commissione che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque¹⁶. Di conseguenza le parti contraenti non sono ancora soggette all'obbligo di attuarne le disposizioni. L'obiettivo delle modifiche proposte è pertanto quello di ampliare il diritto ambientale dell'Unione ricompreso nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità dell'energia aggiungendo le suddette direttive.

- (8) Allo scopo di assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici, è necessario modificare l'articolo 16 del trattato, in particolare aggiornando il riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e aggiungendo la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio all'elenco degli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente ai fini del trattato.
- (9) La direttiva 92/43/CEE prevede un approccio strutturato di valutazione e attenuazione degli effetti ambientali prodotti sulla biodiversità dai progetti di energia rientranti nell'ambito di applicazione del trattato e, unitamente alla direttiva 2009/147/CE, rappresenta il principale strumento giuridico del diritto dell'Unione per l'attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
- (10) Data la necessità di prevedere valutazioni globali dei potenziali effetti sugli ecosistemi idrici esercitati dai progetti di energia rientranti nell'ambito di applicazione del trattato, spetta alle parti contraenti assicurare che tutte le attività connesse all'energia di rete siano progettate e gestite in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, che ne fissa i principali obiettivi e dispone che gli Stati membri attuino le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e prendano misure al fine di raggiungere un buono stato delle acque, fatti salvi determinati limiti

¹² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

¹³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

¹⁴ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj>).

¹⁵ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj>).

¹⁶ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj>).

temporali e altre esenzioni. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, a nome dell'Unione, proponga di modificare il trattato come stabilito nella presente decisione (le discussioni possono avere luogo senza l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e voti a favore della proposta alla riunione del Consiglio ministeriale prevista per il 18 dicembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a trasmettere al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia la proposta inclusa negli allegati I, II e III della presente decisione per modificare di conseguenza il trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2025 consiste nel sostenere l'adozione della proposta di modifica del trattato della Comunità dell'energia che figura negli allegati I, II e III.

Articolo 3

Lievi modifiche della presente decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente